

SETTORE

IVA

**OGGETTI D'ARTE / DI ANTIQUARIATO / DA
COLLEZIONE: ALIQUOTA IVA DEL 5% E NON
APPLICAZIONE REGIME DEL MARGINE**

RIFERIMENTI

- Art. 9, DL n. 95/2025

IN SINTESI

Nell'ambito del recente c.d. "Decreto Omnibus 2025" il Legislatore è intervenuto nel settore degli oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione prevedendo, a decorrere dall'1.7.2025:

- *l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5%;*
- *l'esclusione dall'applicazione del regime margine ai predetti beni assoggettati ad un'aliquota ridotta, ceduti al rivenditore / importati da quest'ultimo.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Recentemente, sulla G.U. 30.6.2025, n. 149 è stato pubblicato il DL n. 95/2025, c.d. “Decreto Omnibus 2025”, contenente, tra l’altro, specifiche **disposizioni IVA** applicabili agli oggetti d’arte / di antiquariato / da collezione, **in vigore dall’1.7.2025**, di seguito esaminate.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA APPLICABILE

In base al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 sono assoggettate all’aliquota **IVA ridotta del 10%**:

- le importazioni di oggetti d’arte / di antiquariato / da collezione;
- le cessioni di oggetti d’arte, limitatamente a quelle effettuate dagli autori, loro eredi e legatari.



Alle cessioni di oggetti d’arte da parte dei soggetti diversi dagli autori, loro eredi e legatari (ad esempio, gallerie e mercanti d’arte) è applicabile l’aliquota IVA del 22%.

Inoltre l’art. 39, DL n. 41/95 prevede l’applicazione dell’**aliquota IVA ridotta del 10%**:

- alle importazioni di oggetti d’arte / di antiquariato / da collezione;
- alle cessioni di oggetti d’arte effettuate dagli autori / loro eredi o legatari.

Nell’ambito della Legge n. 111/2023, contenente i principi della Riforma fiscale, l’art. 7 è dedicato alla revisione dell’IVA. In particolare, con la lett. e) del comma 1 il Legislatore prevede la **riduzione dell’aliquota IVA all’importazione di opere d’arte**, recependo la Direttiva n. 2022/542/UE ed **estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte / di antiquariato / da collezione**.

Ora, l’art. 9, DL n. 95/2025, in attuazione della predetta disposizione:

- **abroga** il citato n. 127-septiesdecies) e il citato art. 39;
- introduce nella Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 il **nuovo n. 1-nonies)** che prevede l’applicazione dell’**aliquota IVA ridotta del 5%** agli oggetti d’arte / di antiquariato / da collezione di cui alle lett. a), b) e c), Tabella A, DL n. 41/95 a **condizione che non si applichi il regime del margine**.

Oggetti d’arte	<ul style="list-style-type: none"> • Quadri “collages” e quadretti simili (“tableautins”), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili (codice NC 9701); • incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico(codice NC 9702 00 00); • opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad 8 esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti l’1.1.89, è possibile superare il limite degli 8 esemplari; • arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di 8 esemplari; • esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo; • smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di 8 esemplari numerati e recanti la firma dell’artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria; • fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto;
-----------------------	--

RIPRODUZIONE VIETATA

Oggetti da collezione	<ul style="list-style-type: none"> • Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso nè destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00); • collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
Oggetti di antiquariato	<ul style="list-style-type: none"> • Beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di 100 anni di età (codice 9706 00 00).

Di fatto, **dall'1.7.2025**, l'aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile:

- alle **cessioni** (individuate sulla base del momento di effettuazione ex art. 6, DPR n. 633/72, ossia, consegna / spedizione dei beni, ecc.), di oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione a prescindere dalla qualifica del cedente, **sempreché non sia applicato il regime del margine** disciplinato dal DL n. 41/95;
- agli **acquisti intracomunitari** di oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione ex art. 43, comma 5, DL n. 331/93;
- alle **importazioni** di oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione da chiunque effettuate.

APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE

L'art. 36, DL n. 41/95 disciplina lo specifico regime IVA applicabile alle **cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione di cui alla predetta Tabella A** poste in essere da soggetti passivi IVA.

In particolare, il soggetto passivo IVA che acquista un bene usato da:

- un soggetto privato;
- un soggetto passivo IVA per il quale l'IVA a credito è interamente indetraibile;
- un soggetto passivo IVA che applica il regime del margine;

alla successiva cessione del bene **applica il "regime del margine"**, in base al quale



"l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie".

La base imponibile IVA delle predette cessioni quindi è individuata, anziché nel corrispettivo della cessione del bene, nella differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto, eventualmente aumentato delle spese di riparazione e accessorie sostenute dal cedente.

Si rammenta che, per la determinazione del "margine" sono previsti i seguenti **3 diversi metodi**.

Metodo analitico	La differenza rilevante per individuare l'imposta è determinata per ogni singola operazione posta in essere.
Metodo globale	La differenza è calcolata tra il totale delle vendite ed il totale degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento (mese o trimestre). Tale metodo è riservato ai soggetti che svolgono abitualmente l'attività di rivendita di veicoli usati e di oggetti da collezione , nonché alle cessioni di determinati beni (ad esempio, confezioni di materie tessili e di prodotti di abbigliamento acquistati per masse come compendio unitario o con prezzo indistinto, beni di costo unitario inferiore a € 516,46).
Metodo forfetario	Al prezzo di vendita si applica una specifica percentuale in base alla tipologia del bene ceduto e al soggetto che effettua la cessione. Anche tale metodo è utilizzabile solo da alcuni operatori (in particolare, ambulanti) e/o per determinate tipologie di beni (oggetti d'arte il cui prezzo d'acquisto manca , è irrilevante o non è determinabile, prodotti editoriali, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di veicoli, ecc.).

Come previsto dal comma 2 del citato art. 36 i soggetti passivi rivenditori possono **optare per l'applicazione del regime in esame** anche per le cessioni di oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione **importati** nonché per la rivendita di oggetti d'arte **agli stessi ceduti dall'autore / suoi eredi / legatari**.

I soggetti che applicano il metodo analitico, ai sensi del comma 3 del citato art. 36, **possono scegliere, per ciascuna operazione**, di applicare l'IVA "nei modi ordinari", dandone comunicazione nella dichiarazione annuale.

Ora, il comma 1 dell'art. 9 modifica il citato comma 2, al fine di **subordinare il regime in esame** alla condizione che **non sia stata applicata l'aliquota IVA ridotta** agli oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione **ceduti al soggetto passivo / rivenditore** o importati da quest'ultimo.

Come desumibile dalla Relazione illustrativa del Decreto in esame



"qualora sia stata applicata l'aliquota IVA ridotta alle suddette operazioni l'IVA dovrà essere assolta nei modi ordinari".

In pratica, l'art. 9, DL n. 95/2025, in ossequio ai principi comunitari, prevede il **divieto di applicare congiuntamente** alle cessioni di oggetti d'arte / di antiquariato / da collezione un'**aliquota IVA ridotta (5%) e il regime del margine**.

Modalità di acquisto da parte del rivenditore	Applicazione regime margine	Aliquota IVA	Detrazione IVA acquisto
Acquisto da privato	SI	22%	--
Acquisto dall'autore (soggetto passivo)	NO	5%	SI
Acquisto da soggetto passivo	NO	5%	SI
Acquisto da soggetto passivo con applicazione regime del margine	SI	22%	--
Importazione (con applicazione aliquota IVA ridotta 5%)	NO	5%	SI

Considerata la possibilità di scegliere di applicare l'IVA, anziché con il metodo analitico, con le modalità ordinarie, è opportuno che sia chiarito che **in tale evenienza** alla cessione risulta **applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5%**.

■